



**CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA IN  
DATA 22/03/2024 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI  
ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI E/O RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA  
TRA**

il **Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali**, con sede legale in Firenze (FI), piazza della Signoria 1 (P.IVA/CF: 01307110484) nella persona del dott. Raffaele Uccello (CF: CCLRFL66T28A053R), dirigente del Servizio sociale amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Firenze, Viale E. de Amicis, 21

**E**

**Fondazione Solidarietà Caritas ETS** (CF/P.IVA: 94043850489), avente sede legale in Firenze, via de' Pucci 2, CAP: 50122 nella persona del suo legale rappresentante, sig. sig. Vincenzo Lucchetti, (CF: LCCVCN47E13G508R), nato in Petilia Policastro (KR) il giorno 13/05/1947 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ETS

**E**

**Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS** (CF/P.IVA: 04991520489) con sede legale in Firenze, via Odorico da Pordenone n. 32, CAP 50127, nella persona del legale rappresentante, sig.ra Francesca Bottai (CF: BTTFNC71C65G999D), nata a Prato il giorno 25/03/1971 e domiciliata per la carica presso la sede legale della cooperativa,

**VISTI**

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- il D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- D. L. 16/2023 (“Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”);
- D. L. 133/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno”);
- l'art. 1 comma 390 della L. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”);
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);

- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la L.R. Toscana 65/2020 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

#### **PREMESSO CHE:**

- con provvedimento dirigenziale DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato avviato un procedimento ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 per individuare un massimo di due enti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria, in attuazione degli accordi ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di “avviso pubblico di avvio di procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o adulti” e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024 è stato approvato il progetto di prima accoglienza e le schede integrative;
- in data 22/03/2024 è stata stipulata la convenzione quadro relativa alla procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o adulti;
- tale convenzione costituisce il partenariato, predetermina e disciplina i rapporti tra le parti relativi all'attuazione di un progetto di prima accoglienza, consistente nella realizzazione di centri di accoglienza straordinaria ex artt. 19 comma 3 *bis* e 11 del D. Lgs. 142/2015, così come definito all'esito delle sedute di co-progettazione tra l'Amministrazione e gli ETS firmatari della presente convenzione;

#### **TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO**

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente convenzione attuativa, insieme all'avviso pubblico del giorno 2/02/2024, agli allegati del predetto avviso, al progetto e alle schede integrative da ultimo approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024, alla convenzione quadro stipulata in data 22/03/2024 agli accordi ex articolo 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze nonché agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati, e

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 - Oggetto**

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, e gli enti del terzo settore **Fondazione Solidarietà Caritas ETS** e **Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS**, come sopra rappresentati, attuano il progetto di prima accoglienza consistente nella realizzazione di centri di accoglienza straordinaria ex art 11 del D. Lgs. 142/2015 per persone provenienti dall'Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea, così come definito nel progetto e alle schede integrative da ultimo approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024.

La Fondazione Solidarietà Caritas ETS realizza e gestisce i seguenti centri di accoglienza straordinaria:

- centro di accoglienza denominato “Abamalek” nell'immobile di proprietà comunale “Principe Abamalek” situata in via delle Bagnese 4 per l'accoglienza di richiedenti o titolari di protezione temporanea, in numero massimo di posti pari a 48;

Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS realizza e gestisce i seguenti centri di accoglienza straordinaria:

- centro di accoglienza denominato “Palazzina dell'orologio” nell'ala lato viale Corsica dell'immobile di proprietà comunale situato in viale Corsica 10-12, per l'accoglienza di richiedenti o titolari di

protezione temporanea, in numero massimo di posti pari a 24.

### **Articolo 2 – Durata**

La presente convenzione attuativa decorre dal giorno 1/03/2024 al giorno 31/01/2025 (per un totale di 337 giorni), periodo compreso nella durata dell'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, da ultimo firmato tra le parti in data 31/01/2024, fatta salva una minor durata dello stato di emergenza.

### **Articolo 3 – Condizioni attuative**

Il gestore è tenuto a realizzare l'oggetto della presente convenzione con osservanza piena e assoluta delle norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dalla presente convenzione e dai seguenti documenti che ne formano parte sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:

- convenzione quadro stipulata in data 22/03/2024;
- progetto e schede integrative approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024;
- accordo ex articolo 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze stipulato da ultimo in data 31/01/2024;
- avviso pubblico del giorno 2/02/2024 e allegati del predetto avviso.

### **Articolo 4 – Importi**

L'importo massimo per la gestione del CAS Ucraina nel periodo considerato (337 giorni/11 mesi) a favore di "Fondazione Solidarietà Caritas ETS" è pari a € 531.171,80, di cui

- un massimo di € 473.956,80 per l'accoglienza (337 giorni \* 48 posti massimi \* € 29,30 pro capite pro die),
- € 40.440,00 per il pocket money (337 giorni \* 48 posti massimi \* € 2,50 pro capite pro die),
- € 275,00 per schede telefoniche (11 mesi \* 5 nuovi arrivi massimi al mese \* € 5,00 per nuovo arrivo),
- € 16.500,00 per kit di primo ingresso (11 mesi \* 5 nuovi arrivi massimi al mese \* € 300,00 per nuovo arrivo).

L'importo massimo per la gestione del CAS Ucraina nel periodo considerato (337 giorni/11 mesi) a favore di "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" è pari a € 263.908,40 di cui

- un massimo di € 236.978,40 per l'accoglienza (337 giorni \* 24 posti massimi \* € 29,30 pro capite pro die),
- € 20.220,00 per il pocket money (337 giorni \* 24 posti massimi \* € 2,50 pro capite pro die),
- € 110,00 per schede telefoniche (11 mesi \* 2 nuovi arrivi massimi al mese \* € 5,00 per nuovo arrivo),
- € 6.600,00 per kit di primo ingresso (11 mesi \* 2 nuovi arrivi massimi al mese \* € 300,00 per nuovo arrivo).

La rendicontazione avviene secondo le regole di rendicontazione del Ministero dell'Interno basate sulla certificazione mensile delle presenze e sulla consegna di eventuali Kit di primo ingresso, tessera telefonica e pocket money.

### **Articolo 5 - Spese**

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore.

Le parti, letto il presente atto, trovato conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Firenze, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per il Comune di Firenze	Per Fondazione Solidarietà Caritas ETS	Per Coop. Soc. Il Girasole
--------------------------	--	----------------------------

--	--	--